



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 33

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI CARLO	REMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AQUINO	NUNZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FERONE	RINIERI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8302/2019  
depositato il 14/06/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 250TJQM002505 ASSENTE  
- avverso PRESA IN CARICO n° 09777201900003299000 ALTRI TRIBUTI  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA  
VIA G.GREZAR 14

proposto dal ricorrente:

difeso da:

PROIETTI TOPPI GIAN LUCA  
VIA TANGORRA, N.9 00191 ROMA RM

SEZIONE

N° 33

REG.GENERALE

N° 8302/2019

UDIENZA DEL

11/11/2020 ore 09:30

N°

10588/2020

PRONUNCIATA IL:

11/11/2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16/12/2020

Il Segretario

64

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. **AdER di Roma**, in data 12.02.2019, notificava all'odierno ricorrente l'avviso di presa in carico n. 09777201900003299000, riferito all'avviso d'accertamento esecutivo n. 250TJQM002505 emesso da AdE relativo all'anno 2013 ed asseritamente notificato il 25.06.2018; l'importo richiesto ammonta ad € 13.771,42.

2. Parte contribuente, [REDACTED], impugna sia la presa in carico sia il presupposto avviso e chiama in giudizio la sola AdER.

Rileva la mancata ricezione del prodromico avviso d'accertamento ed eccepisce:

- Mancata notifica dell'avviso d'accertamento presupposto, prescrizione e decadenza.
- Inesistenza della notifica dell'avviso di presa in carico, effettuata mediante poste private.
- Difetto di sottoscrizione, motivazione e mancanza degli elementi essenziali del ruolo, carenza del potere di firma del dirigente, inesistenza giuridica del ruolo per carenza di potere del dirigente delegante e per delega non conforme alla legge

Conclude per l'annullamento della presa in carico, dell'avviso d'accertamento e del relativo ruolo.

3. **AdER di Roma** si costituisce e sostiene che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del dlgs n. 546/1992. Non può ritenersi applicabile il principio per cui l'elenco di cui all'art. 19 non debba essere inteso come tassativa, giacché l'avviso di presa in carico non è un atto sostanzialmente impositivo; ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario. Del resto, l'art. 29 del DL n. 78/2010 non contiene alcuna sanzione di nullità in caso di mancata ricezione da parte del contribuente dell'atto impugnato. Richiama giurisprudenza di merito.

Conclude per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

4. Con memorie, parte contribuente rileva che AdER non ha chiamato in causa l'ente creditore, pur avendone l'onere. Evidenzia:

- Che ha espressamente impugnato anche l'avviso di accertamento n. 250TJQM002505, indicato nell'avviso di presa in carico n. 09777201900003299000, avendone altresì richiesto apposita copia tramite l'accesso agli atti presso AdER.

Insiste affinché CTP accolga le domande proposte con il ricorso introduttivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Quanto all'impugnabilità della presa in carico, il Collegio è ben consapevole della discordante giurisprudenza di merito sulla questione. Il Collegio ritiene aderisce a CTP Roma 2575/2018:

*“Non sembra revocabile in dubbio che la presa in carico sia atto impugnabile, posto che lo stesso non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, si da poter essere paragonato, sul piano sostanziale, all'intimazione di pagamento.”*

*“L'assimilazione sostanziale ne giustifica l'assoggettamento ad identico regime giuridico, ossia della non impugnabilità in se, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto, a parte l'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – dei vizi propri.”*

2. Il Collegio rileva che la chiamata in causa della sola AdER è sufficiente per la corretta instaurazione del processo tributario: a seguito della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 16412/07, si è consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui *“il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 D.lgs 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.”*

3. Nel merito, il ricorrente va accolta l'eccezione di decadenza dell'A.F., trattandosi di atto accertativo relativo all'anno 2013, mentre la notifica dell'avviso di presa in carico è del 12.02.2019 (art. 43 DPR 600/1973).

4. Per quanto sopra, assorbito ogni altro motivo, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, vanno annullati la presa in carico, l'avviso d'accertamento e il relativo ruolo. Le spese seguono la soccombenza, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**La CTP accoglie il ricorso. Condanna AdER al rimborso delle spese in favore del contribuente nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.**

Così deciso in Roma addì 11.11.2020

Il Relatore-estensore

Il Presidente